

dere ed ottenere un semplice rinvio della udienza stessa ad altro giorno.

Ora, accordato un rinvio della causa, che accadrà? Che fra quattro giorni o fra due giorni dovrà aver luogo quella stessa produzione ordinaria di documenti, di cui abbiamo parlato nei numeri 1 e 2 dell'articolo 390 modificato con questa legge, nonchè lo scambio delle conclusionali.

Ma qui risorgono tutti quei dubbi e quelle difficoltà, che ieri furono esposte, e che la Camera ha trovato giusto di eliminare, deliberando ed approvando il n° 4 dell'articolo medesimo.

Ed in fatti, nel modo stesso, anche dopo un rinvio, l'attore non apprenderà che da queste conclusionali del convenuto, poco prima dell'udienza, se egli invochi per avventura un'eccezione di prescrizione, se egli proponga una domanda riconvenzionale.

Volete o non volete rendere possibile all'altra parte la difesa contro queste eccezioni o domande?

E tale difesa con la produzione dei necessari documenti non è più possibile che all'udienza.

Ma si dirà: considerate che già intervenne un rinvio. Ma il rinvio, il differimento della causa, non ha cangiato per nulla la situazione precedente delle parti: il rinvio ha prodotto quest'unico effetto di ritardare lo scambio dei documenti e delle conclusionali; ma quando questo scambio più tardi avvenga, volete rendere con la legge impossibile ad una delle parti di far valere i suoi mezzi di difesa?

Dunque per coordinare, anche nel caso di rinvio, le disposizioni di questo n° 6 a quelle già da voi approvate nel n° 4, è necessario dichiarare che anche nel caso di rinvio s'intendono mantenute salve ed intatte le disposizioni anzidette, per effetto delle quali, sebbene la comunicazione ordinaria dei documenti e delle conclusionali abbia luogo prima dell'udienza, pure non è assolutamente vietata una produzione di documenti suppletiva od un'aggiunta o modificazione alle conclusionali, fatta nell'udienza, mantenuta sempre la provvida sanzione di mettere le spese in tutto o in parte a carico del tardivo produttore o concludente che sia in colpa, senza escludere con ciò anche i provvedimenti disciplinari nei casi opportuni contro procuratori, i quali abusassero del loro ufficio per lo scopo di defaticare o sorprendere la parte avversaria.

Se invece si stabilisse che quante volte sia intervenuto un rinvio, il che è frequentissimo, le disposizioni del numero 4 non debbano più avere applicazione, e non sia permessa altra produzione di documenti che quella anteriore all'udienza ed alla cognizione dell'avversaria conclusionale; prego la Commissione e la Camera di avvertire che non sa-

rebbero punto evitati quei gravissimi inconvenienti e pericoli, che ieri furono posti in evidenza, e che sono stati allontanati dal vostro senno adottando la disposizione testè votata dell'articolo 4.

Io spero che queste spiegazioni potranno persuadere l'onorevole Morrone.

Lo ripeto ancora una volta, siamo tutti d'accordo nel desiderare che nei processi sommari debbano evitarsi la necessità e la frequenza dei rinvii; ma credo che contribuisca molto ad evitarli il permettere che anche all'udienza si supplisca ad un compimento finale della istruzione, mentre ove ciò non possa aver luogo fuorchè nell'intervallo tra un rinvio e la nuova udienza, verrebbe a prodursi la necessità che questi rinvii si moltiplicassero.

MORRONE, relatore. Sono dolente di non poter accedere alle ragioni svolte dall'onorevole deputato Mancini; ed insisto perchè al mio fianco sta la parola autorevole del ministro Mancini. Io leggo nella sua relazione queste parole:

« Ma potrebbe avvenire che non siasi ottemperato a questo precetto. In tal caso, a meno che le parti non consentano alla immediata discussione, viene accordato un primo rinvio. E così pure si fa luogo all'aggiornamento della causa allorquando s'invii più parti rappresentate da diversi procuratori, salvo che l'attore abbia depositato insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio. Nell'accennata specie infatti non concorrerebbe la ragione del differimento, essendo questo motivato dal fatto che più essendo i litiganti, potrebbero essi od i loro difensori trovarsi nell'impossibilità, stante il ristretto termine prescritto al comparire, di prendere visione dei documenti depositati in cancelleria.

« Inoltre, sull'accordo delle parti o per gravi motivi, si concede un secondo rinvio che però deve essere definitivo, e si prescrive che in siffatta contingenza (al pari del caso del primo differimento) debba osservarsi l'obbligo delle già prescritte preventive comunicazioni, rimanendo sempre vietata qualsiasi produzione, deduzione o domanda fuori dei termini assegnati. »

E non basta, signori; la questione era grave e l'onorevole ministro prosegue:

« Quest'ultima disposizione fu soggetto di grave disputa nel seno della Commissione, essendosi da taluno dei Commissari notato, che con essa si veniva a snaturare l'indole del procedimento sommario il cui carattere eminente è che la istruzione della causa si compia all'udienza, e si riproduca in sostanza la severa prescrizione propria del rito formale per la quale, dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, è preclusa assolutamente la via ad ogni proposta di